



2037

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto ex art.71-bis, comma 2-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Modalità per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi delle entità autorizzate e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 71-bis commi 2-sexies, 2-undecies, 2-duodecies della legge 22 aprile 1941, n. 633”.

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, d’ora in avanti LDA;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” e, in particolare, l’articolo 15 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1564, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà di lettura di testi a stampa, che ha introdotto, dopo l’articolo 71-bis, comma 2, della legge 22 aprile, n. 633, i commi da 2-bis a 2-terdecies;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 concernente: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019 concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

CONSIDERATO che l'art. 71-bis, comma 2-quinquies lettera b) della LDA stabilisce che in attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo è consentito *«b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario»*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 71-bis, comma 2-sexies della LDA stabilisce che le *“entità autorizzate”* di cui all'art. 71-bis, comma 2-quinquies lett. b), stabilite sul territorio nazionale, *«...trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma»*;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 71-bis, comma 2-sexies della LDA prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione *«...il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies»*;

ACQUISITO il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro della salute.

DECRETA:



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 1

(Definizione di "entità autorizzata" - Requisiti, obblighi e verifiche)

1. Ai sensi dell'articolo 71-bis, comma 2-sexies, della LDA per "entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata dalla norme vigenti a fornire, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 71-bis, comma 2-quinquies, lettera b), della LDA le "entità autorizzate" stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, conformemente al modello allegato al presente decreto, attestando la denominazione, i dati identificativi e i recapiti, nonché le informazioni inerenti al riconoscimento o all'autorizzazione acquisiti per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni in favore dei beneficiari di cui all'art. 71-bis comma 2-ter della LDA. Resta fermo l'obbligo per le entità autorizzate di comunicare, tempestivamente e con le modalità di cui al precedente periodo, le variazioni dei dati forniti.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede a effettuare controlli a campione con cadenza semestrale, nella misura pari almeno al venti per cento (20%) delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà acquisite ai sensi del comma 1, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità e sulla regolarità delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Degli esiti delle verifiche è data notizia al Ministero della salute e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 71-bis, commi 2-undecies, 2-duodecies, della LDA le "entità autorizzate" trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero della salute e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il quindici marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all'adempimento degli obblighi stessi.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 *duodecies* dell'articolo 71 *bis* della LDA sono comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea.

Art. 2

(Comunicazioni ed esito verifiche)

1. Qualora le dichiarazioni e le relazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1, presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dirigente competente a ricevere la documentazione ne dà notizia all'entità interessata mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'entità che ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 1 è tenuta alla regolarizzazione dei dati entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di adeguato riscontro gli adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 4 non si considerano soddisfatti e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo non procede alle ulteriori verifiche sulla documentazione prodotta.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora a seguito delle verifiche effettuate emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o della relazione di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, ovvero il mancato adempimento degli obblighi previsti, la medesima Amministrazione ne dà comunicazione all'entità interessata assegnando alla stessa un congruo termine per le controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato o in caso di non accoglimento delle controdeduzioni prodotte dall'entità, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministero della salute e l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, comunica all'entità interessata la decadenza dalle facoltà previste dall'articolo 71-*bis*, comma 2 *quinqüies* della LDA.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pervenute al Ministero per i beni



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e le attività culturali e per il turismo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettate alle disposizioni in esso contenute.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Roma - 6 LUG, 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2355/2020

ROMA 03/08/2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO AFFI P.C.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
04 SET. 2020
7052

Decreto ex art.71-bis, comma 2-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "Modalità per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi delle entità autorizzate e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 71-bis commi 2-sexies, 2-undecies, 2-duodecies della legge 22 aprile 1941, n. 633".



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 06/07/2020, con oggetto PRESIDENZA -
DECRETO EX ART.71-BIS COMMA2-SEXIES LEGGE 22/04/1941 NR.633 RECANTE MODALITA'
PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ENTITA' AUTORIZZATE E
DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.71 BIS COMMI 2 SEXIES, 2-UNDECIES, 2
DUODECIES LEGGE 22/04/1941 NR.633 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0037462 - Ingresso -
05/08/2020 - 12:52 ed è stato ammesso alla registrazione il 04/09/2020 n. 2052

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)



